


RECUPERO DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI EX ART. 28 L. 794/92 SOLO SE GENERATI DA CONTENZIOSI CIVILI (Corte Costituzionale 11.04.08 n. 96)

La Corte Costituzionale ha ammesso l'azionabilità del procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 28 L. 794/92 solo per i compensi professionali degli avvocati generati da contenziosi civili.

Conseguentemente, ad oggi, si può proporre il seguente schema riepilogativo:

COMPENSI GENERATI DA :



Più in dettaglio, con la sentenza dell'11 aprile 2008, la Corte Costituzionale sembra aver messo a tacere quanti abbiano ritenuto che la speciale procedura, di cui alla L. n. 794 del 1942, fosse un rito esperibile anche dagli avvocati che svolgano la propria attività dinnanzi alle magistrature amministrative.

In realtà la tesi favorevole all'applicabilità, al processo amministrativo, della suddetta procedura speciale ha sempre avuto poco credito in giurisprudenza tant'è che sia la Cassazione, che il Consiglio di Stato, con numerose pronunce, ne hanno escluso l'esperibilità.

La questione di costituzionalità, sollevata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza di rimessione del 9 novembre 2006 ha richiamato l'attenzione della Corte Costituzionale sul presunto contrasto degli articoli 28 e 29 della L. n. 794/42 con il dettato degli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

Tra i motivi di doglianza Costituzionale vi è la sostanziale equiparazione, da parte del rimettente, del rapporto sottostante che intercorre tra professionista e cliente nei giudizi civili e nei procedimenti amministrativi senza che possa avere alcuna rilevanza, la diversità delle materie trattate.

E' stato altresì sostenuto che la limitazione dell'applicabilità del procedimento di cui alla L. 794 del 1942, ai soli giudizi civili, determinerebbe un trattamento *in peius* dell'avvocato che opera unicamente in ambito amministrativo. Ed ancora, che l'art. 103, nell'attribuire cognizione ai Giudici Amministrativi in ordine ad interessi legittimi e diritti soggettivi, pone tali situazioni giuridiche su un piano di assoluta parità. Ed in aggiunta che, con l'art. 113 Cost. il legislatore nel prevedere che è sempre possibile la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a., dinnanzi ai giudici civili ed amministrativi, ha considerato tali giudizi in maniera paritaria.

Orbene, la Corte Costituzionale esaminata la *vexata questio* ha rilevato, *in primis*, che il richiamo da parte del rimettente agli artt. 103 e 113 Cost. non è suffragato da valide argomentazioni che colleghino quanto previsto dalle suddette disposizioni alle controversie nascenti tra avvocati e clienti. Entrambe le norme costituzionali concernono, la tutela del cittadino nei confronti della P.A., mentre le disposizioni asseritamente incostituzionali (artt. 28 e 29 L. 794/42) dirimono le controversie insorte tra privati (legale- cliente) a seguito del mancato pagamento di una prestazione d'opera professionale.

Secondo i Giudici Costituzionali la procedura semplificata prevista dall'art. 29 della 794 del 1942 è pertinente a crediti che hanno natura puramente civilistica cosicché, sussisterebbe "*una connessione ontologica*" tra il contenzioso introdotto dal professionista e la controversia civile originaria. Diversamente, la controversia di base volta alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, asseritamene lese dalla P.A., ha natura differente rispetto allo specifico giudizio mirante al pagamento degli onorari per prestazioni professionali, differenza da cui la Corte Costituzionale ritiene di non poter prescindere.

Un'eventuale estensione del rito speciale, sarebbe quindi irragionevole, poiché non prevedendo il rito in parola mezzi di gravame salvo il ricorso per Cassazione, comporterebbe un sostanziale stravolgimento dell'art. 111 della Costituzione che contro le decisioni dei Giudici Amministrativi prevede il ricorso per Cassazione per soli motivi connessi alla giurisdizione.

Pertanto, la Corte Costituzionale ritiene che ciò che a prima vista sembra un'irragionevole differenziazione, in realtà, è una soluzione obbligata dal rispetto delle regole di riparto della giurisdizione.

Occorre comunque rammentare che gli avvocati che operano in ambito amministrativo, non rimangono sprovvisti di tutela essendo loro assicurata la procedura ex art. 633 e s. c.pc. e l'ordinario giudizio di cognizione.

D'altra parte non poteva estendersi l'ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo sino a ricomprendere la controversie che oppongono due privati, ovvero due soggetti "*agenti iure privatorum*".

In conclusione la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della L. 13.06.42 n. 794, sollevata con l'ordinanza del 9 novembre 2006, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. inammissibile e, rispetto agli artt. 3 e 24, infondata.